



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018 -
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E PROROGA DELLE
FATTISPECIE DI AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	FIORIN ENZO	P	7.	FILIPPETTO GOTTARDO	P
2.	FILIPPETTO NICOLA	P	8.	BORDIGNON GIANFRANCO	P
3.	FLORIAN ANNA	A	9.	VOLPATO STEFANO	P
4.	AVERSANO GIACOMO	P	10.	PIZZOLATO GIANNI	P
5.	CIGANA LUIGINA	P	11.	PESTRIN MATTEO	P
6.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P			

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Essendo presenti n. 10 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco ing. Enzo Fiorin.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- PETRAROLO ANGELO VALERIANO
- BORDIGNON GIANFRANCO
- PIZZOLATO GIANNI

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Presente/Assente

- GASPARINI MARIA GRAZIA A
- POZZEBON IVO P
- FIGHERA LUCIANO P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il consigliere delegato **Filippetto Nicola**.

Si apre la discussione.

Cons.Pizzolato: Istranattiva ha apprezzato la sensibilità dimostrata nei confronti delle attività interessate dai lavori del sottopasso e conferma l'apprezzamento di questa scelta. Si chiede se vi sia la possibilità di venire incontro e di applicare questa scelta anche per altre situazioni come per esempio per quell'area gravata dai miasmi della discarica, un deprezzamento c'è e allora si chiede perché non si possa pensare ad introdurre delle agevolazioni per gli inquilini che risiedono in quella zona.

Cons.Filippetto Nicola: Non riesce a capire l'idea del consigliere Pizzolato, visto che parla di inquilini e gli inquilini non pagano, nemmeno i proprietari che ci abitano pagano la Tasi.

Cons.Pizzolato: Precisa che si riferiva alla possibilità di valutare di estendere certe agevolazioni per le attività commerciali vicine alla zona della discarica.

Sindaco: Evidenzia che nel caso in esame la proposta di agevolazione è molto semplice, chiara e ben precisa. La chiusura della discarica è avvenuta già tre/quattro anni fa, occorrerebbe studiare una norma altrettanto chiara per evitare contestazioni. Invita il consigliere Pizzolato a presentare una proposta scritta ben chiara, tenendo in considerazione che i proprietari che vi abitano e gli inquilini già non pagano.

Cons. Volpato : Afferma che in questo caso si è creato un caso importante: la realizzazione di un'opera pubblica ha creato un disagio e per tale motivo si è ritenuto di venire incontro a chi l'ha subito. Non sarà l'ultima opera pubblica a portare disagio però a fine lavori magari ci potrebbe essere anche un vantaggio economico per l'attività commerciale. A suo avviso, quindi, bisogna stare un po' attenti perché o si fissa una regola che valga da oggi per tutti oppure si rischia di creare un precedente molto interessante ma che deve essere valutato anche in considerazione delle opere.

Sindaco : Afferma che si è ritenuto di venire incontro ai disagi trattandosi di un'opera che ha richiesto tanti mesi per la sua realizzazione. Per il futuro tale scelta potrà essere presa ad esempio con la speranza che l'esempio venga seguito anche in termini di chiarezza dell'impostazione. Ribadisce comunque la volontà di valutare una eventuale proposta materialmente chiara. Per il momento la speranza è che in primavera il sottopasso venga riaperto, si lavorerà anche durante le festività per raggiungere questo obiettivo.

Cons.Pestrin: Ricorda che la proposta di Istranattiva l'aveva fatta anche lui per il passato quando però c'era l'Ici. Non approva la proposta del consigliere Pizzolato in quanto bisogna dare il giusto peso, la chiusura del sottopasso ha creato veramente un disagio economico alle attività commerciali della zona. Ritiene che ogni cittadino ha il dovere di permettere la realizzazione di lavori pubblici, subendo anche qualche disagio, nel caso in esame c'è stato un danno economico. Se dovesse essere aperta una nuova discarica rimane comunque del parere che sarebbe giusto riconoscere delle esenzioni a chi subisce il disagio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), che così recita testualmente *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;*

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componenti imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 16 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), che esclude dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e i fabbricati adibiti ad abitazione principale, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.15 del 29 aprile 2016, con la quale sono state confermate, per l'anno 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) determinate per l'anno 2015, nonché integrate le fattispecie di agevolazione del tributo stesso;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 4 del 23/01/2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017, le aliquote, esenzioni ed agevolazioni applicate nel corso dell'anno 2016, prevedendo, per il solo anno 2017, delle agevolazioni sul tributo TASI per quegli immobili destinati all'esercizio di attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di pubblico esercizio, di attività artigianali del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali), di acconciatori, estetisti, lavanderie e stirerie, penalizzate dall'interruzione della viabilità su Via F. Filzi, Via del Mutton, Via Evaristi e Via F.lli Bandiera, interessate dalla realizzazione del sottopasso ferroviario:

VISTO l'art. 22 del sopra citato regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI - , in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni fino alla concorrenza del tributo dovuto, riduzioni, esenzioni e azzeramenti dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1 della legge n.147/2013;

VISTI, del succitato art. 1 della legge n.147/2013:

- il comma 682, in base al quale il Comune (nel determinare la disciplina della TASI) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) -, i servizi comunali indivisibili alla cui copertura dei costi concorre il gettito della TASI sono individuati nell'allegato "A" al regolamento stesso;

ATTESO che il comma 3 del suddetto art. 23 stabilisce che l'indicazione analitica, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, è effettuata annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote;

RITENUTO di approvare l'elenco analitico, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, sulla base degli importi riportati nell'elenco succitato, l'ammontare complessivo netto dei costi per servizi indivisibili parzialmente finanziati dal gettito stimato per l'anno 2018 della TASI - pari a € 460.000,00 – ammonta a € 1.272.040,00;

RITENUTO, allo scopo di finanziare, seppure non integralmente, i costi dei suddetti servizi e stante l'esigenza di assicurare i servizi fondamentali a favore della collettività, di confermare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell'1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

TASI a carico dell'occupante:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili e intendendo minimizzare l'impatto fiscale su alcune fattispecie di immobile/contribuente, vengono confermate le seguenti agevolazioni:

- azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:

- aree edificabili;
- fabbricati dichiarati inagibili;
- fabbricati, purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito, posseduti da cittadini iscritti all'A.I.R.E., non rientranti nelle fattispecie previste dal decreto-legge n.47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014,

RITENUTO inoltre di prorogare, per il solo anno 2018, le seguenti agevolazioni sul tributo TASI per quegli immobili destinati all'esercizio di attività: di commercio al dettaglio in sede fissa, di pubblico esercizio, di attività artigianali del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali), di acconciatori, estetisti, lavanderie e stirerie, penalizzate dall'interruzione della viabilità su Via F. Filzi, Via del Mutton, Via Evaristi e Via F.lli Bandiera, interessate dalla realizzazione del sottopasso ferroviario:

- **applicazione** di un'agevolazione pari al 100% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per gli inquilini esercenti (nei casi di non coincidenza tra esercente e proprietario) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 74, in Via del Mutton dal n. 1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
- **applicazione** di un'agevolazione pari al 20% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 12, in Via del Mutton dal n.1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
- **applicazione** di un'agevolazione pari al 40% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 13 al n. 74;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento[...]”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Volpato, Pizzolato)
Astenuti	n. 1 (Pestrin)

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell' 1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

TASI a carico occupante:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto
2. **di confermare**, per quanto concerne le altre fattispecie imponibili, le seguenti agevolazioni:
- azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:
 - aree edificabili;
 - fabbricati dichiarati inagibili;
 - fabbricati, purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito, posseduti da cittadini iscritti all'A.I.R.E., non rientranti nelle fattispecie previste dal decreto-legge n.47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014;
3. **di integrare**, per le motivazioni indicate in premessa, le agevolazioni di cui sopra prevedendo, per il solo anno 2018, la proroga delle seguenti agevolazioni sul tributo TASI per quegli immobili destinati all'esercizio di: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di pubblico esercizio, di attività artigianali del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali), di acconciatori, estetisti, lavanderie e stirerie, penalizzate dall'interruzione della viabilità su Via F. Filzi, Via del Mutton, Via Evaristi e Via F.lli Bandiera, interessate dalla realizzazione del sottopasso ferroviario:
- **applicazione** di un'agevolazione pari al 100% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per gli inquilini esercenti (nei casi di non coincidenza tra esercente e proprietario) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 74 , in Via del Mutton dal n. 1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
 - **applicazione** di un'agevolazione pari al 20% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari(nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 12, in Via del Mutton dal n.1 al n. 88,in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
 - **applicazione** di un'agevolazione pari al 40% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 13 al n. 74;
4. **di approvare**, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componenti imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI)-, l'elenco analitico, per ciascuno dei servizi indivisibili, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 19 del predetto regolamento, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
6. **di dare atto**, infine, che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e agevolazioni come sopra confermate/determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
7. **di trasmettere** telematicamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento della medesima nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero.

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Volpato, Pizzolato)

Astenuti

n. 1 (Pestrin)



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 58 del 30-11-2017

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018 -
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E PROROGA DELLE FATTISPECIE DI
AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 30-11-2017

Il Responsabile del Servizio
GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 30-11-2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ing. Enzo Fiorin

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018/2020

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	FIORIN ENZO	P	7.	FILIPPETTO GOTTARDO	P
2.	FILIPPETTO NICOLA	P	8.	BORDIGNON GIANFRANCO	P
3.	FLORIAN ANNA	A	9.	VOLPATO STEFANO	P
4.	AVERSANO GIACOMO	P	10.	PIZZOLATO GIANNI	P
5.	CIGANA LUIGINA	P	11.	PESTRIN MATTEO	P
6.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P			

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Essendo presenti n. 10 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco ing. Enzo Fiorin.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- PETRAROLO ANGELO VALERIANO
- BORDIGNON GIANFRANCO
- PIZZOLATO GIANNI

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Presente/Assente

- GASPARINI MARIA GRAZIA A
- POZZEBON IVO P
- FIGHERA LUCIANO P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

E' presente il Responsabile finanziario Alfonso Gasparini

Illustra l'argomento il consigliere delegato **Filipetto Nicola**, precisando che a seguito dello slittamento al 2019 dell'imposta di soggiorno, viene proposto un emendamento al bilancio consistente nella riduzione della relativa entrata e riduzione per pari importo della spesa al CAP. 5330, contributi per iniziative ricreative-sportive.

ESCE E RIENTRA IL SINDACO. PRESENTI N.10

ESCE E RIENTRA IL CONS. PIZZOLATO . PRESENTI N. 10

ENTRA IL CONS. FLORIAN ANNA. PRESENTI N. 11

Si apre la discussione.

Cons. Pizzolato : Chiede delucidazioni in merito alla riduzione seppur piccola relativa al costo del personale.

Resp.le finanziario: Spiega che la modifica deriva dall'incertezza del rinnovo contrattuale.

Cons.Pizzolato: Ribadisce il suo grande apprezzamento per i colleghi che danno tanti servizi pur essendo pochi e nonostante il contratto non sia rinnovato da 9 anni. Chiede se si può ridurre la spesa di €40.000 per le spese postali.

Sindaco: Spiega che le spese postali derivano dalle notifiche delle multe.

LA CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successivamente modificato, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- le seguenti disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 126/2014, che prevedono:
 - comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:*
 - a) *allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;*
 - b) *allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;*
 - c) *allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.”*;
 - comma 3: *“Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*
 - a) *il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*

- b) *il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
 - c) *il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
 - d) *il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
 - e) *per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
 - f) *per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
 - g) *la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;*
 - h) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.”;*
- **comma 5:** *“La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:*
 - a) *i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
 - b) *l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
 - c) *l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
 - d) *l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
 - e) *nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
 - f) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
 - g) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
 - h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - i) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
 - j) *altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio”;*
 - **comma 11:** *“Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.”;*
 - **comma 14:** *“A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”;*
- le seguenti disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 126/2014, che prevedono:

- comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
 - a) *della programmazione (allegato n. 4/1);*
 - b) *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
 - c) *della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
 - d) *del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”;*
- comma 2: *“I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.”;*
- comma 4: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;*
- comma 5: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:*
 - a) *in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;*
 - b) *nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.*

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

- comma 6: *“I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.”;*
- comma 12: *“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.”;*

DATO ATTO che, in applicazione del paragrafo 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011, modificato dal comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a l), del decreto 20 maggio 2015 e dall' art. 3, comma 1, lett. da a) a g), del decreto 1° dicembre 2015, deve essere stanziata in bilancio un'apposita posta contabile denominata *“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”*;

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituiti dall'art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126:

- l'art. 162, che fissa i principi del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 151, comma 3, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;
- l'art. 172 *“Altri allegati al bilancio di previsione”*, che individua i seguenti documenti da allegare al bilancio di previsione:
 - a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo *“amministrazione pubblica”* di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;

VISTO lo schema di bilancio previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo. n. 118/2011, integrato e
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2017 Pag. N.5 COMUNE DI ISTRANA

corretto dal decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO l'art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale, al comma 1, prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; ai sensi del comma 2 il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

VISTO l'art. 3 del vigente regolamento di contabilità, che disciplina il procedimento di formazione del bilancio di previsione, stabilendo, ai commi 4, 5, 6 e 7, quanto segue:

“4. Una volta approvati dalla Giunta Comunale gli schemi di bilancio [...] sono messi a disposizione dell'organo di revisione per il prescritto parere, da esprimersi entro 10 giorni consecutivi dalla data della relativa comunicazione.

5. Gli schemi di bilancio [...] insieme con la relazione dell'organo di revisione, sono depositati presso il servizio segreteria, a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data della seduta prevista per la loro approvazione. Dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione ai consiglieri comunali.

6. I consiglieri comunali singolarmente od in gruppo possono presentare emendamenti in forma scritta agli schemi di bilancio fino al 3° giorno consecutivo precedente a quello previsto per la seduta del Consiglio per l'approvazione del bilancio. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrate devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o le spese da diminuire o stralciare.

7. Sugli emendamenti proposti deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio economico finanziario circa la regolarità tecnica e contabile nonché il parere dell'organo di revisione.”;

VISTI:

- l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in base al quale:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in base al quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 16 luglio 2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché determinate le relative aliquote per l'anno 2014, prevedendo l'applicazione di aliquote proporzionalmente crescenti in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, come segue:

- redditi da 0 a 15.000 aliquota dello **0,55%**

- redditi da 15.000 a 28.000 aliquota dello **0,60%**
- redditi da 28.000 a 55.000 aliquota dello **0,65%**
- redditi da 55.000 a 75.000 aliquota dello **0,70%**
- redditi oltre 75.000 aliquota dello **0,75%** ,

aliquote confermate per gli anni 2015 -2016 e 2017 che vengono confermate anche per l'anno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone:

- a. di una componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU);
- b. di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
 - nel nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 24 del 16 luglio 2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), contenente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 25 del 16 luglio 2014, è stato preso atto del regolamento consortile per l'applicazione, ai sensi del comma 668 del succitato art.1 della legge n.147/2013, in luogo della TARI, della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'Assemblea del Consorzio Priula in seduta congiunta con l'Assemblea del Consorzio Treviso 3 con deliberazione n. 3 in data 7 marzo 2014, tariffa applicata e riscossa da Contarina S.p.A. quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti stessi;

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n.7 del 27 febbraio 2015, è stata approvata la costituzione del Consiglio di Bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzio Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e che, rimanendo invariato a seguito di tale integrazione l'attuale sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il Comune di Istrana può continuare ad applicare, il luogo della tassa sui rifiuti (TARI), una tariffa avente natura corrispettiva, che continuerà ad essere applicata e riscossa da Contarina S.p.A.;

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n.15 in data 29 aprile 2016, sono state confermate, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) determinate per l'anno 2015 con deliberazione consiliare n.16 in data 30 aprile 2015, salvo integrare le fattispecie di azzeramento del tributo TASI;

VISTE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e relative detrazioni come sopra confermate:

- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili ad esclusione:
 - a) delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b) degli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7"
- aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla precedente lettera a);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7" di cui alla precedente lettera b);
- detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al II grado, così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16 luglio 2014. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica,

che vengono confermate anche per l'anno 2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta nella seduta odierna, con la quale sono state confermate, per l'anno 2018, le aliquote del tributo TASI nonché integrate le relative fattispecie di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2017 Pag. N.7 COMUNE DI ISTRANA

agevolazione prevedendo la proroga per il solo anno 2018, delle seguenti agevolazioni sul tributo stesso per gli immobili destinati all'esercizio di: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di pubblico esercizio, di attività artigianali del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali), di acconciatori, estetisti, lavanderie e stirerie, penalizzate dall'interruzione della viabilità su Via F. Filzi, Via del Mutton, Via Evaristi e Via F.lli Bandiera, interessate dalla realizzazione del sottopasso ferroviario:

- **applicazione** di un'agevolazione pari al 100% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per gli inquilini esercenti (nei casi di non coincidenza tra esercente e proprietario) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 74, in Via del Mutton dal n. 1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
- **applicazione** di un'agevolazione pari al 20% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 12, in Via del Mutton dal n. 1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
- **applicazione** di un'agevolazione pari al 40% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 13 al n. 74;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 123 in data 15 novembre 2017, con la quale è stato approvato il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- n. 128 del 23 novembre 2017, ad oggetto "Approvazione del Piani triennale 2018/2020 di individuazione delle misure finalizzate al contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)";
- n. 129 del 23 novembre 2017, ad oggetto "Ricognizione beni immobiliari dell'Ente e adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020;
- n. 130 del 23 novembre 2017, ad oggetto "Determinazione dei tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per gli anni 2018-2020";
- n. 131 del 23 novembre 2017, ad oggetto "Destinazione proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione al codice della strada - Artt. 208 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - anni 2018 - 2019 - 2020.";

DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, non sussistendo pertanto i presupposti per sottoporre al Consiglio l'adozione delle determinazioni previste dall'art. 14 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

DATO ATTO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 27 aprile 2017, non risultando questo Ente in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del D.M. dell'Interno 18 febbraio 2013 "Individuazione di nuovi parametri di deficiarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";

VISTE le seguenti disposizioni che stabiliscono limiti relativamente alle specifiche spese indicate a margine delle disposizioni stesse:

- artt. 6, comma 7, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- art. 6, comma 8, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la spesa annua per la relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può complessivamente superare il 20% di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità;
- art. 6, comma 9, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12, del decreto – legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la spesa annua per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50% di quella impegnata nel 2009;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2017 Pag. N.8 COMUNE DI ISTRANA

- art. 6, comma 13, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50% della spesa impegnata nel 2009;
- art. 6, comma 14, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la spesa annua per l'acquisto, la manutenzione di autovetture, il noleggio e l'esercizio di autovetture, non può essere complessivamente superiore all'80% della spesa impegnata nel 2009 per le medesime finalità, con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della Polizia locale;
- art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, come sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: la spesa annua per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per le medesime finalità, con esclusione degli automezzi per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della Polizia locale, nonché di quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

VISTO, dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il comma 3, come da ultimo modificato dal decreto – legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2017, del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

RILEVATO che tale riduzione si applica ai compensi dovuti all'organo di revisione economico-finanziaria e alla quota a carico del Comune per l'Organismo di Valutazione associato;

VISTO l'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007, così come modificato dal comma 41, art. 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente dal comma 4-ter dell'art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, e da ultimo modificato dal comma 737 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, in base al quale, per gli anni 2016 e 2017 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;

VISTO il comma 460 dell'articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "*Legge di bilancio 2017*", il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva dei proventi abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: *"la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano "*

DATO ATTO che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni vengono utilizzati per l'anno 2017 esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento e, a partire dall'anno 2018, per le sole finalità indicate dalle disposizioni della legge n. 232/2016;

VISTO il comma 467 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, che prevede che *"...le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa"*;

RICHIAMATI, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016):

- il comma 707, che abroga, a decorrere dall'anno 2016, la normativa che disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali contenuta nell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il comma 709, in base al quale gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi da 707 a 734;
- il comma 712, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711;

VISTO il comma 468 della legge n. 232/2016, che prevede che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al d.lgs. 118/2011, nel quale vengono esclusi gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri;

ATTESO che, nella riunione del 23 novembre 2016, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del "Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica", per adeguarlo al comma 468 del disegno di legge di bilancio 2017;

PRESO ATTO che il prospetto è entrato in vigore contestualmente all'approvazione della legge di bilancio 2017;

VISTI i commi da 380 a 380 *novies* dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che disciplinano il sistema delle spettanze comunali introducendo il "Fondo di solidarietà" comunale;

VISTO il comma 446 dell'articolo unico della legge di bilancio 2017, che ha introdotto modifiche ed integrazioni alle predette disposizioni;

ATTESO che il Fondo solidarietà comunale è stato calcolato sulla base delle disposizioni contenute nel succitato comma 446;

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2018-2020, predisposto nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nei Principi contabili applicati, allegato 4.1 concernente la programmazione di bilancio e 4.2 concernente la contabilità finanziaria;
- delle disposizioni relative alla formazione dei bilanci degli enti locali;
- delle disposizioni relative al contenimento delle spese di personale;
- delle disposizioni relative alle limitazioni delle specifiche spese sopra riportate;

DATO ATTO che allo schema di bilancio risultano allegati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- g) il piano degli indicatori di bilancio;

DATO ATTO che al bilancio risultano altresì allegati i documenti previsti dall'art. 172 del decreto legislativo n.267/2000, tra i quali il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016;

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26 luglio 2017, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, da presentare al Consiglio ai fini dell'approvazione, dando atto che, con la nota di aggiornamento del Documento, propedeutica all'approvazione del bilancio 2018-2020, il Documento stesso dovrà essere aggiornato con riferimento a:

- piano triennale dei fabbisogni di personale;
- programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 28 settembre 2017, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020, dando atto che con la nota di aggiornamento del Documento, propedeutica all'approvazione del bilancio 2018-2020, il Documento stesso dovrà essere aggiornato con particolare riferimento a quanto indicato nella deliberazione giunta n.79/2017;

CONSIDERATO che si è provveduto all'aggiornamento del DUP sia per quanto sopra richiamato, sia per una rivalutazione dei dati contabili per il triennio 2018-2020 resasi necessaria con riferimento alle necessità nel frattempo manifestatesi e alle esigenze avanzate dai Responsabili delle Aree;

RICHIAMATA la deliberazione n... assunta in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del predetto Documento;

DATO ATTO che nella sezione operativa del predetto Documento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dagli artt. 45 e seguenti del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per un importo di € 10.000,000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. =
Astenuti	n. 3 (Volpato, Pizzolato, Pestrin)

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione 2018-2020, nelle seguenti risultanze finali:

	Cassa 2018	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
Parte I - Entrata				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.500.000,00			
Avanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato				
Titolo 1	3.494.787,59	3.133.000,00	3.098.500,00	3.133.000,00
Titolo 2	283.626,70	239.400,00	238.400,00	231.900,00
Titolo 3	1.067.805,48	860.000,00	815.000,00	816.000,00
Titolo 4	725.646,18	714.263,00	358.700,00	109.100,00
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	1.300.589,08	1.258.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00
Totale complessivo entrate	6.872.455,03	6.204.863,00	5.768.800,00	5.528.200,00

Parte II - Spesa				
Titolo 1	4.571.091,04	4.194.000,00	4.119.100,00	4.127.700,00
Titolo 2	1.572.633,54	740.263,00	378.700,00	129.100,00
Titolo 3				
Titolo 4	12.400,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
Titolo 5				
Titolo 7	1.316.330,45	1.258.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00
Totale complessivo spese	7.472.455,03	6.095.723,00	5.768.800,00	5.528.200,00

2. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2018-2020, sopra approvato, risulta predisposto nel rispetto dell'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
3. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta corredato dagli allegati in premessa indicati;
4. **di dare atto** che restano confermate le tariffe, diritti, contribuzioni e rimborsi vigenti, non espressamente richiamati nella presente deliberazione;
5. **di dare atto** che, per l'anno 2018, sono confermate, nella medesima misura fissata per il 2017:
 - l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come segue:
 - redditi da 0 a 15.000 aliquota dello **0,55%**
 - redditi da 15.000 a 28.000 aliquota dello **0,60%**
 - redditi da 28.000 a 55.000 aliquota dello **0,65%**
 - redditi da 55.000 a 75.000 aliquota dello **0,70%**
 - redditi oltre 75.000 aliquota dello **0,75%**
 - le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e relative detrazioni, di seguito riportate:
 - aliquota ordinaria dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili ad esclusione:
 - c) delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - d) degli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7"
 - aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui alla precedente lettera a);
 - aliquota dello 0,86% per gli immobili catastalmente inseriti nella categoria "D7" di cui alla precedente lettera b);
 - detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - aliquota dello 0,50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al II grado, così come previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 16 luglio 2014. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica;
 - le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, fissati con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25 febbraio 2013
 - le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP - fissate con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25 febbraio 2013;
6. **di dare atto** che, con deliberazione assunta nella data odierna, sono state confermate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché integrate le relative fattispecie di agevolazione prevedendo la proroga per il solo anno 2018, delle seguenti agevolazioni sul tributo stesso per gli immobili destinati all'esercizio di: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di pubblico esercizio, di attività artigianali del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di

produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie artigianali), di acconciatori, estetisti, lavanderie e stirerie, penalizzate dall'interruzione della viabilità su Via F. Filzi, Via del Mutton, Via Evaristi e Via F.lli Bandiera, interessate dalla realizzazione del sottopasso ferroviario:

- **applicazione** di un'agevolazione pari al 100% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per gli inquilini esercenti (nei casi di non coincidenza tra esercente e proprietario) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 1 al n. 74 , in Via del Mutton dal n. 1 al n. 88, in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
 - **applicazione** di un'agevolazione pari al 20% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari(nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F.Filzi dal n. 1 al n. 12, in Via del Mutton dal n.1 al n. 88,in Via Evaristi e in Via F.lli Bandiera;
 - **applicazione** di un'agevolazione pari al 40% del tributo dovuto, a favore delle attività di cui sopra, per i proprietari (nei casi di coincidenza tra proprietario ed esercente) degli immobili situati in Via F. Filzi dal n. 13 al n. 74;
7. **di dare atto** che, con deliberazione assunta nella data odierna è stata istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno da applicarsi a far data dal 01/01/2018
 8. **di approvare** il limite massimo di spesa di €.10.000,00 per incarichi di collaborazione ai fini dell'attuazione delle Missioni e dei Programmi previsti nel bilancio di previsione 2018-2020 e nel Documento unico di programmazione 2018-2020;
 9. **di dare atto** che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art. 208, comma 1, del Codice della strada ed altresì della quota dei proventi a favore del Comune derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 142, comma 12-*bis*, del Codice stesso, sono destinati a finalità tra quelle previste dagli artt. 208, comma 4, e 142, comma 12-*ter*, del decreto legislativo n. 285/1992, in conformità alle specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 131 del 23 novembre 2017;
 10. **di dare atto** che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni vengono utilizzati per l'anno 2018 esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento e, a partire dall'anno 2018, per le sole finalità indicate dal comma 460 della legge n. 232/2016;
 11. **di dare atto** che:
 - non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;
 - con deliberazione assunta nella seduta odierna è stata determinata la quota del fondo costituito dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle Chiese e ad altri edifici religiosi, ai sensi della legge regionale n. 44/1987;
 12. **di dare atto** che sono state rispettate in sede di previsione delle spese per gli anni 2018-2019-2020 le disposizioni riguardanti i limiti di spesa e il trattamento economico del personale;
 13. **di dare atto** che il bilancio sopra approvato sarà pubblicato, a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente/ Bilanci";
 14. **di dare atto** che dovrà procedersi, a cura del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, alla trasmissione del bilancio sopra approvato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, commi 1-*quinques* e 1-*octies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160.

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti n. 11

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2017 Pag. N.13 COMUNE DI ISTRANA

Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. =
Astenuti	n. 3 (Volpato, Pizzolato, Pestrin)

ESCE IL CONSIGLIERE FILIPPETTO NICOLA. PRESENTI N. 10



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 60 del 30-11-2017

Pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 30-11-2017

Il Responsabile del Servizio
GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 30-11-2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ing. Enzo Fiorin

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia